IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

7. C 33.00 — Esposizioni verso amministrazioni pubbliche (GOV)

7.1. Osservazioni di carattere generale

191. Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" di cui al punto 42, lettera b), dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

192. Se sono soggette a requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.

193. Per l'associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e il settore della controparte "amministrazioni pubbliche" si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

194. Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.

195. L'imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.

196. La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell'ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento di esecuzione.

7.2. Ambito di applicazione del modello sulle esposizioni verso le "amministrazioni pubbliche"

197. L'ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso "amministrazioni pubbliche" nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

198. L'esposizione è un'esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di "amministrazioni pubbliche" ai sensi dell'allegato V, punto 42, lettera b), del presente regolamento di esecuzione.

199. Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.

7.3. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010-0260 | **ESPOSIZIONI DIRETTE** |
| 0010-0140 | **ESPOSIZIONI IN BILANCIO** |
| 0010 | **Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate**  Il valore contabile lordo aggregato, determinato a norma dell'allegato V, parte 1, punto 34, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 0030 a 0120.  Gli aggiustamenti per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo). |
| 0020 | **Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)**  Il valore contabile aggregato, di cui all'allegato V, parte 1, punto 27, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 0030 a 0120, al netto delle posizioni corte.  Se l'ente ha una posizione corta per la stessa durata residua e la stessa controparte immediata che è denominata nella stessa valuta, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo. Se un ente ha una posizione corta senza una posizione diretta corrispondente, l'importo della posizione corta è considerato pari a zero ai fini di questa colonna. |
| 0030-0120 | **ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI**  Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito alla riga precedente di questa tabella, verso amministrazioni pubbliche ripartito in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile. |
| 0030 | **Attività finanziarie possedute per negoziazione**  IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9, appendice A. |
| 0040 | **Attività finanziarie per negoziazione**  Articoli 32 e 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 0050 | **Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**  IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4 |
| 0060 | **Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**  IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5, articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE |
| 0070 | **Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**  Articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 0080 | **Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo**  IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A; |
| 0090 | **Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto**  Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 0100 | **Attività finanziarie al costo ammortizzato**  IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15, del presente regolamento di esecuzione |
| 0110 | **Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo**  Articolo 35 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 0120 | **Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione**  Articolo 37 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione  Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP). |
| 0130 | **Posizioni corte**  Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita ai paragrafi da 155 a 160 del presente allegato.  Le posizioni corte si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.  Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte.  Le posizioni corte sono segnalate per categoria di durata residua, come da elenco alle righe da 0170 a 0230, e per controparte immediata.  Le posizioni corte segnalate in questa colonna possono essere compensate con posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata e denominate nella stessa valuta segnalate nelle colonne da 0030 a 0120 al fine di ottenere la posizione netta segnalata nella colonna 0020. |
| 0140 | **di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione**  Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9 BA.7(b), che si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta di tali titoli è una amministrazione pubblica, e che sono incluse nei portafogli contabili "posseduti per negoziazione" o "attività finanziarie per negoziazione" (colonna 0030 o 0040).  In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito. |
| 0150 | **Riduzione di valore accumulata**  La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 0080 a 0120 (allegato V, parte 2, punti 70 e 71, del presente regolamento di esecuzione). |
| 0160 | **Riduzione di valore accumulata - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto**  La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 0080 e 0090. |
| 0170 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito**  Aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0050, 0060, 0070, 0080 e 0090 (allegato V, parte 2, punto 69, del presente regolamento di esecuzione). |
| 0180 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**  Aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0050, 0060 e 0070. |
| 0190 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto**  L'aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0080 e 0090. |
| 0200-0230 | **DERIVATI**  Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 0200 a 0230.  Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga. |
| 0200-0210 | **Derivati con un fair value (valore equo) positivo**  Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio.  I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili "di negoziazione" o "posseduti per negoziazione" (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione). |
| 0200 | **Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile**  Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.  Ai sensi dei GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura. |
| 0210 | **Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale**  Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 191 a 196 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è positivo per l'ente alla data di riferimento. |
| 0220-0230 | **Derivati con fair value (valore equo) negativo**  Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio.  I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili "di negoziazione" o "posseduti per negoziazione" (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione). |
| 0220 | **Derivati con fair value (valore equo) negativo: valore contabile**  Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.  Ai sensi dei GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura. |
| 0230 | **Derivati con fair value (valore equo) negativo: importo nozionale**  Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 191 a 196 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è negativo per l'ente alla data di riferimento. |
| 0240-0260 | **ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO** |
| 0240 | **Importo nominale**  Quando la controparte diretta dell'elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (allegato V, parte 2, punti 102-119, del presente regolamento di esecuzione).  Conformemente all'allegato V, parte 2, punti 43 e 44, del presente regolamento di esecuzione, l'amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all'erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall'ente segnalante. |
| 0250 | **Accantonamenti**  Articolo 4 "Passivo", punto 6, lettera c), e "Voci fuori bilancio", articolo 27, punto 11, articolo 28, punto 8, e articolo 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2.11, del presente regolamento di esecuzione.  Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9.  Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all'erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l'ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all'importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente di prestito dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 0250. |
| 0260 | **Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito**  Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110, del presente regolamento di esecuzione). |
| 0270-280 | **Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni verso amministrazioni pubbliche**  Sono segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie di cui all'allegato V, parte 2, punto 58, che l'ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un'amministrazione pubblica.  Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 0020 a 0160). |
| 0270 | **Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile**  Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.  Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni.  Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati. |
| 0280 | **Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile**  Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.  Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni.  Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati. |
| 0290 | **Valore dell'esposizione**  Valore dell'esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.  Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 166 e l'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.  Le esposizioni segnalate nelle colonne 0270 e 0280 non devono essere considerate ai fini di questa colonna, in quanto il valore in questa colonna si basa esclusivamente sulle esposizioni dirette. |
| 0300 | **Importo dell'esposizione ponderato per il rischio**  Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.  Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 153, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Ai fini della segnalazione delle esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato, cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.  Le esposizioni segnalate nelle colonne 0270 e 0280 non sono considerate ai fini di questa colonna, in quanto il valore in questa colonna si basa esclusivamente sulle esposizioni dirette. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| **RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO REGOLAMENTARE** | |
| 0010 | **Esposizioni totali**  L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite ai paragrafi da 191 a 196 del presente allegato. |
| 0020-0155 | **Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito**  L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni sia all'interno che all'esterno del portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte.  Le esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 0020 a 0155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 0160): le esposizioni dovute al rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni dovute al rischio di mercato sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato. |
| 0030 | **Metodo standardizzato**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte. |
| 0040 | **Amministrazioni centrali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali o banche centrali" conformemente agli articoli 112 e 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0050 | **Amministrazioni regionali o autorità locali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni regionali o autorità locali" conformemente agli articoli 112 e 115 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0060 | **Organismi del settore pubblico**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso "organismi del settore pubblico" conformemente agli articoli 112 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0070 | **Organizzazioni internazionali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso "organizzazioni internazionali" conformemente agli articoli 112 e 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0075 | **Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 0040 a 0070 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo SA a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. |
| 0080 | **Metodo IRB**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte. |
| 0090 | **Amministrazioni centrali**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0100 | **Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali e banche centrali]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0110 | **Amministrazioni regionali o autorità locali**  Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni regionali o autorità locali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a1), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0120 | **Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali e banche centrali]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3 bis, di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0130 | **Organismi del settore pubblico**  Le esposizioni verso organismi del settore pubblico ai sensi dell'articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "organismi del settore pubblico" conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a1), punto ii), di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0140 | **Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali e banche centrali]**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano. |
| 0155 | **Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB**  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 0090 a 0140 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo IRB a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. |
| 0160 | **Esposizioni soggette al rischio di mercato**  Questa riga comprende le posizioni per le quali è calcolato uno dei seguenti requisiti di fondi propri della parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013:   * requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 326 del regolamento (UE) n. 575/2013 * requisiti di fondi propri per il rischio specifico o generico conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, di tale regolamento; * requisiti di fondi propri per il rischio di differenziale creditizio o il rischio di default conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, di tale regolamento; * requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, di tale regolamento, se la posizione è influenzata dai fattori di rischio della categoria generale dei fattori di rischio "differenziali creditizi" o inclusa nel modello interno di rischio di default dell'ente.   Le esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 0020 a 0155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 0160): l'esposizione dovuta al rischio di controparte è segnalata nelle righe relative al rischio di credito, mentre l'esposizione dovuta al rischio di mercato è segnalata nella riga relativa al rischio di mercato. |
| 0170-0230 | **RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA**  La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza contrattuale e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni.  Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono ripartite in base alla durata residua e attribuite alle categorie previste secondo le seguenti modalità:   **[ 0 - 3M [** : meno di 90 giorni;   **[ 3M - 1A [** : pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni;   **[ 1A – 2A [** : pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni;   **[ 2A – 3A [** : pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni;   **[ 3A– 5A[** : pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni;   **[ 5A– 10A[** : pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni;   **[ 10A e oltre** : pari o superiore a 3 650 giorni.  Se la data contrattuale di scadenza è anteriore alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la differenza tra la data di riferimento per le segnalazioni e la data di scadenza è un valore negativo), l'esposizione è assegnata alla categoria [0-3M].  Le esposizioni senza durata residua sono assegnate alla categoria di durata residua sulla base del periodo di preavviso o di altre indicazioni contrattuali relative alla durata. Se non esiste un periodo predefinito di preavviso né altre indicazioni contrattuali sulla durata, le esposizioni sono assegnate alla categoria di durata residua [10A - e oltre]. |